

Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "F. De Sanctis"

83054 Sant'Angelo dei Lombardi (AV) Via Boschetto, 1
Tel.08271949144 – 1949141 fax 08271949142 C.F. 91003710646
www.iissdesanctis.it e-mail avis014008@istruzione.it PEC: avis014008@pec.istruzione.it

Sezione associata Liceo Scientifico Sportivoe Via Padre Pio 83055 Sturno (AV) Tel. fax : 0825448228

AMBITO TERRITORIALE N° 3
PROVINCIA DI AVELLINO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - "F. DE SANCTIS"-S. ANGELO DEI LOMBARDI
Prot. 0005511 del 30/09/2025
VII-3 (Uscita)

CIRCOLARE 29

Al personale docente con contratto a tempo determinato
Alla DSGA
All'Ufficio del personale
Albo
Sito web: www.iissdesanctis.edu.it

Oggetto: ferie del personale docente con contratto a tempo determinato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;

VISTA la nota 32937 del 06/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 che, per l'appunto, ha abrogato l'istituto dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;

VISTA la nota MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - prot. 72696 del 04/09/2013 con cui detto Ministero fornisce chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruite dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. "monetizzazione delle ferie non fruite") nell'a.s. 2012/13;

VISTA la legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013), art. 1 comma 54, in cui si dispone che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di usufruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;

VISTO l'art. 35 del CCNL 18/01/2024;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Campania **Delibera della Giunta Regionale n. 292 del 21 maggio 2025** in cui si approva il calendario scolastico regionale 2024/2025 che fissa l'inizio delle lezioni per giovedì 15 settembre 2025 e termine sabato 6 giugno 2026 per la scuola primaria e secondaria e martedì 30 giugno 2025 per le scuole dell'infanzia, per un totale previsto di n. 203 giorni di lezione per la scuola primaria e secondaria, che si riducono di una unità nel caso in cui la

VISTA la nota n. 1904 del 10/01/2025 dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, avente oggetto: "*Contenzioso volto al riconoscimento dell'indennità sostituiva delle ferie non godute per il personale a tempo determinato*", nella quale si invitano i Dirigenti scolastici *a "diffondere apposita circolare sulla fruizione delle ferie da parte dei docenti a tempo determinato*, invitando "*tutto il personale in servizio, anche a tempo determinato, a fruire delle ferie, prestando particolare attenzione ai*

giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolatici regionali, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva";

VISTA la Nota MIM_m_pi.AOODRCAL.0009255-28 marzo 2025 avente ad oggetto monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a tempo determinato;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto;

INVITA

il personale assunto con contratto a tempo determinato al 30/06/2026 a produrre istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni (escludendo i giorni previsti per lo scrutinio finale e gli esami di Stato).
Le ferie sono proporzionali al servizio prestato e dovranno essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Sarà possibile chiedere e verificare in segreteria - Ufficio del personale - il calcolo delle ferie maturate (numero di giorni di ferie spettanti).

Ciò in considerazione del fatto che la norma vigente in materia prevede l'obbligatoria fruizione delle ferie da parte dei dipendenti pubblici e vieta ogni forma di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per il caso di mancato godimento delle stesse.
La liquidazione delle ferie non godute spetterà esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapienza rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche.
Dalle ferie maturate verranno detratti perciò i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto.

Pertanto

AVVISA

i docenti con contratto a tempo determinato della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.

Allegato:
Nota n. 1904 del 10/01/2025 dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania
Nota MIM_m_pi.AOODRCAL.0009255-28 marzo 2025

Il Dirigente Scolastico
(Dott. Giuseppe Mingione)
Firma autografa omessa ai
sensi dell'art 3 D.Lgs n. 39/1993